







DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 105

SEDUTA DEL 28-09-2017

Presidente:

Marco Giachetti

Consiglieri:

Carlo Mauro Agliardi Pasquale Cannatelli Claudio Cogliati Marco Di Conza Nicolas Gallizzi Paola Pessina

Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO AVENTI AD OGGETTO FONDI RUSTICI CARATTERIZZATI DA SCARSA CONSISTENZA DEI TERRENI O DALLA MANCANZA DI UN PROPRIO CENTRO AZIENDALE.

Su proposta del Dirigente della UOC Affari Generali e legali, Convenzioni dott.ssa Maria Teresa Bottanelli

15

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 12 pagine di cui n. 9 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1312/2017 - all. 2]

Pratica trattata dalla dott.ssa Angela Vita







Regione

Lombardia





Il Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE:

- ➤ la deliberazione n. 195 del 23/7/2015, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento di contratti di locazione e/o affitto";
- ➤ la convenzione in essere con Fondazione Sviluppo Ca' Granda, avente ad oggetto la fornitura di servizi di gestione immobiliare, approvata con deliberazione n. 469 del 17/12/2014,

PRESO ATTO che il predetto Regolamento, in conformità alla normativa vigente, prevede la facoltà della Fondazione di partecipare alla stipulazione di accordi collettivi, che includano anche l'esatta determinazione del canone, promossi dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

PRESO ATTO che si sono svolti numerosi incontri con le Organizzazioni Professionali di categoria, al fine di elaborare un testo di Accordo Quadro per la stipulazione dei contratti di affitto aventi ad oggetto i soli fondi rustici di proprietà della Fondazione IRCCS caratterizzati da scarsa consistenza dei terreni o dalla mancanza di un proprio centro aziendale, inteso come l'insieme di fabbricati, ad uso abitativo e/o strumentale, asserviti ai terreni del fondo e ubicati nelle province di Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Como, Lecco e Varese;

PRESO ATTO, altresì, che


- l'Accordo Collettivo con esatta determinazione del canone stabilisce la parità di trattamento di tutti i conduttori, assicurando anche una elevata valenza in termini di trasparenza e prevenzione della corruzione:
- mediante l'Accordo è possibile stipulare contratti legittimamente in deroga alla legge, che presenta una serie di vincoli e di rigidità spesso penalizzanti la Proprietà, poiché l'adesione delle OO.PP.
 Agricole ne "certifica" la correttezza sotto il profilo contrattuale ed economico, costituendo un giusto punto di equilibrio tra gli interessi delle parti contraenti.

CONSIDERATO che detto accordo prevede, in particolare:

- durata dei contratti di otto anni;
- applicazione di canoni di mercato differenziati per provincia e per tipologia di terreni (irrigui o non irrigui):
- accollo in capo agli affittuari di tutti gli interventi manutentivi;


VISTA la bozza del verbale di accordo, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante;













Il Consiglio di Amministrazione

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

- di approvare il testo del verbale di Accordo Quadro elaborato da Fondazione IRCCS e Fondazione Sviluppo Ca' Granda unitamente alle Associazioni di Categoria degli agricoltori, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda, affinché possa dare seguito alla sua attuazione nell'ambito dei servizi di gestione immobiliare cui è tenuta per la convenzione in essere;
- 3. di demandare al Direttore Generale la firma dell'accordo quadro;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti Las Mo Aliberti Il Presidente

Niarco Giacnetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 8-SET ... 2017 AL N. .. 1-0-5







VERBALE DI ACCORDO



Fra

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, cod. fisc. n. 04724150968, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Simona Giroldi, di seguito anche solo come "Fondazione IRCCS", e pure con l'assistenza e la partecipazione dell'Associazione Agricola della Proprietà Fondiaria delle Province di Milano e Lodi, nella persona del Direttore Geom. Antonio Oliva;
- Fondazione Sviluppo Ca' Granda, cod. fisc. n. 97700680156, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, nella persona del Direttore Generale Dott. Achille Lanzarini, di seguito anche solo come "Fondazione Sviluppo", e pure con l'assistenza e la partecipazione dell'Associazione Agricola della Proprietà Fondiaria delle Province di Milano e Lodi, nella persona del Direttore Geom. Antonio Oliva;

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Sviluppo Ca' Granda di seguito congiuntamente indicate come "Fondazioni".

e

- la Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano Lodi e Monza Brianza, con sede a Milano, Via Fabio Filzi, 27, nella persona del sig. xx;
- la Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza Brianza, con sede a Milano, viale Forlanini n. 23, nella persona del sig. xx;
- la Confederazione Italiana Agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza, con sede a Milano, Viale Cogni Zugna, 58, nella persona del sig. xx;

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Sviluppo Ca' Granda, Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano Lodi e Monza Brianza, Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza Brianza, Confederazione Italiana Agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza, COPAGRi di Milano, Lodi e Monza Brianza di seguito congiuntamente indicate come "Parti".

premesso

- che Fondazione IRCCS è proprietaria di un vasto patrimonio rurale, tipicamente suddiviso in fondi di medie-grandi dimensioni dotati di un proprio centro aziendale;
- che, all'interno di tale patrimonio, sussistono numerosi fondi caratterizzati invece da una scarsa consistenza dei terreni e/o dalla mancanza di un proprio centro aziendale;

- che lo scorso 24/7/2014 Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e le Organizzazioni Professionali agricole avevano sottoscritto un accordo collettivo, nel frattempo scaduto, per la stipula dei contratti dei predetti fondi;
- che a far tempo dal 1/2/2015 Fondazione IRCCS ha apportato a Fondazione Sviluppo il diritto di usufrutto trentennale del proprio patrimonio rurale, fatta eccezione dei fabbricati e di alcuni terreni, il cui apporto è stato rimandato a successivi atti, in quanto non sussistevano gli elementi e di certezza necessari al trasferimento;
- che, relativamente agli immobili non apportati, Fondazione IRCCS ha nominato procuratore Fondazione Sviluppo, nella persona del Direttore Generale pro tempore, attualmente dott. Achille Lanzarini, attribuendole il potere di curare, negoziare e concedere affitti, anche mediante accordi in deroga ai sensi dell'art. 45 L 203/1982 o norme equipollenti, e di curare i conseguenti rapporti con la parte affittuaria;
- che il "Regolamento per l'affidamento di contratti di locazione ed affitto", adottato dalle Fondazioni e qui richiamato integralmente, prevede la facoltà di partecipare alla stipulazione di accordi collettivi promossi dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della I. 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della I. 3 maggio 1982, n. 203;
- che il "Regolamento per l'affidamento di contratti di locazione ed affitto" prevede che, nel caso l'accordo collettivo preveda l'esatta determinazione del canone di affitto, le Fondazioni riconoscano una preferenza al conduttore insediato sul fondo che si dichiari disponibile ad aderire alle condizioni oggetto dell'accordo collettivo, salvo che non sussistano motivi di contestazioni di inadempimenti nei confronti dei predetti conduttori o altre circostanze oggettive che li rendano inaffidabili, fatta salva la facoltà delle Fondazioni di valutare la disponibilità degli stessi a sanare integralmente i predetti inadempimenti o circostanze:
- che è interesse delle Organizzazioni Professionali Agricole stipulare un accordo collettivo che tuteli gli interessi e le esigenze degli agricoltori da loro rappresentati;
- che è interesse delle Fondazioni stipulare un accordo collettivo, purché il valore del canone assicuri entrate non inferiori ai parametri di mercato, garantendo l'interesse contabilistico all'efficienza delle negoziazioni;
- che, alla luce di quanto sopra, negli scorsi mesì si sono svolti diversi incontri tra i rappresentanti delle
 Fondazioni, assistiti dal Direttore dell'Associazione Agricola della Proprietà Fondiaria, e i rappresentanti
 delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, incaricati a trattare anche per

conto delle ulteriori diverse realtà provinciali coinvolte:

che le parti hanno raggiunto l'accordo di seguito dettagliato;

Tutto ciò premesso,

tra le parti, come sopra rappresentate

si conviene e sì stipula il presente accordo

Parte 1

Oggetto dell'accordo, durata, canone e clausole contrattuali

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

- Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è relativo ai soli fondi rustici;
- di proprietà della Fondazione IRCCS;
- ubicati nelle Province di Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Como, Lecco e Varese;
- caratterizzati da una scarsa consistenza dei terreni o dalla mancanza di un proprio centro aziendale, inteso come l'insieme di fabbricati, ad uso abitativo e/o strumentale, asserviti ai terreni del fondo.

Articolo 3 - Periodo di validità dell'accordo

1. La validità del presente accordo è stabilita in 3 anni, a far tempo dall'annata agraria 2017/2018 e con scadenza al termine dell'annata agraria 2019/2020. Sopraggiunta quest'ultima scadenza, il presente accordo cesserà automaticamente di avere efficacia.

Articolo 4 - Ambito di applicazione dell'accordo

- 1. Le Fondazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del "Regolamento per l'affidamento di contratti di locazione ed affitto", si impegnano ad applicare le condizioni definite dal presente accordo nella stipula di nuovi contratti di affitto, ai sensi dell'art. 45 L 203/1982.
- 2. Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano ad applicare le condizioni definite dal presente accordo nella stipula di nuovi contratti di affitto, ai sensi dell'art. 45 L 203/1982, non prestando la loro assistenza ad associati che non intendano aderire a quanto qui previsto.

Articolo 5 - Durata del contratto

- 1. La durata del contratto è stabilita in anni 8.
- 2. L'affittuario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 bis legge 203/1982 (introdotto dall'art. 5 secondo

comma del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), dichiara che, alla scadenza del contratto, non intende rinnovare l'affitto. A partire dal giorno successivo alla scadenza de contratto, le Fondazioni sono pertanto autorizzate a prendere possesso dei beni compiendovi gli interventi ritenuti opportuni.

Articolo 6 - Canone iniziale

1. Relativamente al primo anno di contratto, si applicheranno i seguenti canoni:

Terreni asciutti	Terreni irrigui
30 € /p.m.	57 €/p.m.
30 € /p.m.	57 €/p.m.
27 € /p.m.	
22 €/p.m.	<u>.</u>
	30 €/p.m. 30 €/p.m. 27 €/p.m.

2. Nel caso in cui i canoni indicati nel precedente comma risultino inferiori all'ultimo canone annuale previsto da un contratto scaduto oggetto del presente accordo, il canone iniziale del nuovo contratto si calcolerà incrementando del 5% l'ultimo canone annuale del precedente contratto.

Articolo 7 - Adeguamento del canone

1. Il canone iniziale, come sopra definito, verrà adeguato annualmente, solo in caso di aumento, ai sensi dell'art. 10 L 203/1982.

Articolo 8 - Pagamento del canone

- 1. Il pagamento del canone annuale di affitto dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, in via anticipata, entro l'11 novembre di ciascuna annata agraria.
- 2. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, dalla data di scadenza e sino a quella del pagamento, senza necessità di alcun atto di costituzione di mora, gli interessi nella misura corrispondente al tasso legale o, se più favorevole, al tasso ufficiale di sconto corrente nei periodi interessati, fatte salve le ulteriori azioni ed i derivanti diritti della inadempienza.
- 3. Il mancato pagamento di un'annualità di canone di affitto, anche per periodi non continui, comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.lgs n. 150/2011 (già art. 46 Legge 203/1982).

Articolo 9 – Manutenzioni, riparazioni e adeguamenti normativi

1. L'affittuario si obbliga a eseguire, a propria cura e spese, qualsiasi intervento di riparazione,

manutenzione ordinaria e straordinaria di terreni, manufatti idrici, canali, fossi, strade poderali, fabbricati (inclusi quelli di campagna) e, in genere, di tutti i beni in uso, con rinuncia a qualsivoglia rimborso e/o indennizzo, sollevando al riguardo le Fondazioni da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, anche verso terzi.

- 2. Sono esclusi unicamente gli interventi conseguenti a calamità naturali quali terremoti e trombe d'aria.
- 3. L'affittuario si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, anche le eventuali opere che dovessero essere richieste dalle autorità competenti per adeguare i beni in uso alle vigenti o emanande norme tecnico-igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
- 4. L'affittuario esonera le Fondazioni da ogni onere manutentivo, anche di natura straordinaria, e da ogni obbligo di riparazione e adeguamento normativo, nonché da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, anche rispetto a terzi, per eventuali danni comunque riconducibili ai beni oggetto del contratto, nonché all'utilizzazione degli stessi.
- 5. La mancata esecuzione da parte dell'affittuario degli interventi di cui al presente articolo comporterà il diritto delle Fondazioni ad avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art.11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982). In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale in favore delle Fondazioni per un importo equivalente al costo degli interventi non eseguiti, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 10 - Autorizzazione ai lavori

- 1. Tutti gli interventi previsti nell'articolo 9 dovranno essere preventivamente autorizzati con specifico atto da parte dalle Fondazioni.
- 2. L'affittuario si obbliga sin da ora ad attenersi alle seguenti prescrizioni:
- acquisizione, a propria cura e spese, delle autorizzazioni e/o concessioni occorrenti per l'esecuzione degli interventi:
- esenzione delle Fondazioni da tutti gli oneri che possano essere accollati alla stessa in dipendenza dall'autorizzazione rilasciata;
- esenzione delle Fondazioni da qualsiasi responsabilità da danni derivanti dai lavori che potessero essere comunque ed a chiunque causati, anche a terzi, in dipendenza da quanto autorizzato;
- adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile;
- applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza sociale in ottemperanza al D.Lgs. 81/08;

- accollo di ogni onere e spesa per la domanda di variazione catastale delle opere eseguite:
- produzione, a lavori ultimati, di copia cartacea e digitale di tutta la documentazione inerente i lavori.
- 3. Le Fondazioni potranno imporre ulteriori prescrizioni qualora risultassero necessarie per l'intervento specifico.

Articolo 11 - Esonero da responsabilità delle Fondazioni

1. Fermo restando l'obbligo di custodia posto a carico dell'affittuario, lo stesso esonera espressamente le Fondazioni da qualsivoglia responsabilità comunque connessa a fatti di terzi e/o a eventi naturali che comunque limitino o pregiudichino il godimento dei beni affittati.

Art. 12 - Rinuncia agli indennizzi

- 1. L'affittuario rinuncia espressamente ad avvalersi degli artt. 16 e 17 della legge 203/1982.
- 2. Conseguentemente, l'effettuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni fondiarie senza il preventivo consenso scritto delle Fondazioni comporterà un grave inadempimento contrattuale e l'anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982).
- 3. In ogni caso, anche in presenza del consenso scritto delle Fondazioni, nulla sarà dovuto dalle Fondazioni all'affittuario a titolo di indennità e/o rimborso, rinunciando inoltre lo stesso ad avvalersi di ogni ipotetico diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 20 della legge 203/1982.

Art. 13 - Aggiornamenti catastali

1. L'affittuario di impegna all'esecuzione, a propria cura e spese e con rinuncia a qualsivoglia indennità e/o rimborso, di tutti gli aggiornamenti catastali dei terreni e dei fabbricati oggetto del contratto di affitto, nei termini previsti e con le modalità previste dalle vigenti o emanande norme di legge o dalle competenti Autorità.

Art. 14 - Stralcio dei terreni

- 1. In parziale deroga a quanto convenuto all'articolo n. 5, l'Affittuario si impegna a restituire anticipatamente alle Fondazioni, previa richiesta a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a tre mesi, le porzioni di terreni dalle stesse indicate, indipendentemente dal loro eventuale mutamento di destinazione urbanistica.
- 2. In questo caso le Fondazioni rimborseranno all'Affittuario i soli eventuali frutti pendenti al momento del rilascio, rinunciando l'Affittuario a qualsivoglia indennità comunque motivata, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 50 della legge n. 203 del 1982 in caso di anticipata riconsegna di terreni con destinazione urbanistica

diversa da quella agricola.

Art. 15 - Accesso ai terreni

1. L'Affittuario si impegna ad acconsentire alla Fondazione e/o a persone dalla stessa delegate di accedere sui terreni oggetto del presente contratto al fine di effettuare i rilievi geognostici e topografici e, in generale, qualsiasi rilievo d'ordine tecnico, con esonero da ogni responsabilità per i danni che potessero essere arrecati alle colture in atto.

Art. 16 - Divieto di subaffitto

- 1. L'affittuario non potrà subaffittare i beni affittati, né cederli, né trasferire o cedere ad altri, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte il contratto, neppure sotto forma di procura, di associazione in partecipazione, di cessione totale o parziale di quote societarie, di comodato o contratto di sorta, per nessun titolo o ragione.
- 2. L'affittuario potrà utilizzare gli eventuali alloggi colonici presenti esclusivamente ad uso abitativo suo, dei propri familiari e/o dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Il tutto fatte salve eventuali deroghe accordate per iscritto dalle Fondazioni.
- 3. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982).

Art. 17 - Destinazione economica

- 1. L'affittuario dovrà rispettare, per tutta la durata del contratto, la destinazione economica e l'indirizzo produttivo praticato al momento della firma del contratto. Ognì eventuale modifica dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalle Fondazioni.
- 2. La violazione del predetto impegno comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982).

Art. 18 - Vincoli e/o limitazioni a carico delle Fondazioni

1. L'affittuario non potrà assumere per tutta la durata del contratto impegni, eventualmente previsti dalle normative anche europee, che comportino vincoli e/o limitazioni a carico delle Fondazioni successivi alla scadenza del contratto.

Art. 19 - Titoli PAC

1. Anche al fine di una gestione ottimale dei beni oggetto del contratto sotto l'aspetto agronomico ed economico, le parti convengono che i titoli all'aiuto esercitati dall'affittuario in relazione al contratto non potranno essere ceduti a terzi per qualunque motivo e per nessuna ragione durante il periodo di validità del contratto, se non previa autorizzazione scritta da parte delle Fondazioni.

Art. 20 - Rimborsi alle Fondazioni

1. L'affittuario dovrà rimborsare alle Fondazioni l'intero importo dei canoni demaniali e, in caso di interventi eseguiti dalle Fondazioni o da incaricati delle stesse, rimborsare tutte le spese relative agli spurghi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini e delle spallature, incluse le opere murarie, alla regolatoria e camperia delle rogge, dei cavi di irrigazione e dei colatori interessanti i beni affittati.

Art. 21 - Cauzione

1. Al momento della stipula del contratto, l'affittuario deve prestare una cauzione, pari a un'annualità di canone, che resta vincolata per tutta la durata del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante assegno circolare, bonifico bancario o fideiussione bancaria, in quest'ultimo caso con scadenza non inferiore a un anno dopo la scadenza del contratto, che potrà essere riscossa entro 15 giorni, a semplice richiesta delle Fondazioni e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 22 - Polizza assicurativa

1. Qualora tra i beni affittati vi siano fabbricati, l'affittuario si obbliga a stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, adeguata polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Incendio con garanzia "Rischio Locativo" e a inviarla alla Fondazione Sviluppo, sempre entro 30 giorni. L'affittuario si obbliga a mantenere attiva predetta polizza per tutta la durata del contratto impegnandosi, anche in assenza di specifica richiesta da parte delle Fondazioni, a trasmettere annualmente copia della quietanza relativa al pagamento dei premi assicurativi.

Art. 23 - Ricerca e sviluppo bioeconomia

1. L'affittuario si impegna e si obbliga a supportare le Fondazioni nelle finalità di ricerca e di sviluppo in campo bioeconomico, attraverso la messa a disposizione dei dati di produzione annuale, delle risorse produttive aziendali per analisi e campionature, e la disponibilità ad accogliere iniziative volte alla promozione dei luoghi oggetto del contratto.

Art. 24 - Spese dell'atto

1. Le spese tutte del contratto, le imposte di registro (incluse eventuali sanzioni legate alla registrazione

tardiva rispetto alla decorrenza dovute a chicchessia), le spese e tasse per la restituzione, a suo tempo, della cauzione, i bolli per le quietanze di affitto, nonché ogni altra spesa, tassa e sanzione, connessa e dipendente, sia presente che futura, saranno ad esclusivo carico dell'affittuario.

Milano, li

Letto, confermato e sottoscritto

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Dott.ssa Simona Giroldi

Fondazione Sviluppo Ca' Granda

Dott. Achille Lanzarini

Associazione Agricola della Proprietà Fondiaria delle Province di Milano e Lodi

Geom, Antonio Oliva

Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano Lodi e Monza Brianza,

Sig. xx

Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza Brianza

Sig. xx

Confederazione Italiana Agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza

Sig. xx